



Determinazione n. 1276 del 16/09/2026

OGGETTO: PRATICA SUAP - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA CON PRESCRIZIONE RELATIVA AL PROGETTO DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO NEL COMUNE DI MONTEFELCINO ART. 11 D.P.R. N. 31/2017 E ART.146 D.LGS 42/04 E SS.MM.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 - AMBIENTE - URBANISTICA - PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO" -
ATTIVITA' ESTRATTIVE
PACCHIAROTTI ANDREA**

Visti:

- il D.lgs. n. 42/2004 *"Codice dei beni culturali e del paesaggio"* Parte III, e in particolare l'art.146;
- il D.P.R. n. 31/2017;
- la Legge regionale 30 novembre 2023, n. 19 *"Norme della pianificazione per il governo del territorio"* Titolo VII, Capo I Disposizioni in materia di paesaggio, e in particolare l'art. 30 commi 5 e 7 relativo alle funzioni delegate agli Enti Locali;
- le NTA del Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR) approvato con Delibera Amministrativa del Consiglio Regionale n. 197/89;
- la DGR Marche n. 1408/2025 recante l'aggiornamento dell'elenco degli enti in possesso dei requisiti per continuare ad esercitare la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio (ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, art. 146 e art. 4 della ex legge regionale n. 34/2008).

Vista la richiesta inoltrata dal SUAP dell'Unione Montana Alta Valle del Metauro - Urbania, con lettera acquisita agli atti di questo Ente il 26/06/2026, prot. n. 28416, per conto della ditta Laserone srl relativamente all'acquisizione dell'Autorizzazione paesaggistica semplificata per l'installazione di un impianto fotovoltaico in via 2 Giugno in località Sterpeti nel Comune di Montefelcino.

Vista e condivisa la relazione istruttoria prot. n. 35061 del 11/08/2026 redatta ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n.31/2017 e dall'art.146 del D.Lgs. n. 42/2004 con la quale la competente E.Q. 3.2 'Pianificazione Territoriale – VIA – Beni Paesistico Ambientali' di questo Servizio ha proposto **parere favorevole con prescrizione** a firma della Responsabile del procedimento, l'Arch. Carmen Storoni e del Responsabile dell'Ufficio 3.2.3, Geom. Paolo Gennari, relazione che qui di seguito si riporta:

"... omissis ...

In relazione al procedimento di autorizzazione paesaggistica in procedura semplificata di cui all'art.146 D.Lgs. n.42/2004 e art.11 D.P.R. n.31/2017 inerente l'installazione di un impianto fotovoltaico nella copertura di un opificio ubicato in via 2 giugno in località Sterpeti nel Comune di Montefelcino, la Ditta Laserone srl ha avanzato istanza a questa Amministrazione Provinciale tramite il SUAP dell'Unione Montana Alta Valle del Metauro con richiesta pervenuta a questo Ente in data 25/06/2026 ed acquisita al prot. n. 28416 del 26/06/2026.

Gli atti ed elaborati trasmessi con la domanda di autorizzazione ed esaminati per quanto di competenza, sono i seguenti:

- *Domanda di rilascio autorizzazione paesaggistica;*
- *Elaborati grafici costituiti dalle Tav.A1 e A2;*
- *Relazione paesaggistica;*
- *Stralcio del vigente P.R.G. e relative N.T.A.;*
- *Relazione tecnica;*
- *Documentazione fotografica;*
- *Corografie IGM e ortofotopiano.*

Si prende atto che i lavori edilizi per i quali si chiede rilascio di autorizzazione paesaggistica semplificata riguardano l'installazione di un impianto fotovoltaico nella copertura di un opificio ubicato in via 2 Giugno, località Sterpeti e censito al N.C.E.U. al Foglio n°40, mappale n°152 del Comune di Montefelcino.

Si richiama la normativa di settore:

- *l'articolo 146 del D.Lgs. n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";*
- *la legge regionale n. 19/2023 - "Norme della pianificazione per il governo del territorio" e più specificatamente quanto stabilito dai commi 5 e 7 dell'articolo 30 della medesima legge regionale;*
- *l'articolo 3 comma 1 del DPR 31/2017 quale intervento di lieve entità come elencato e descritto al punto B.4;*
- *la DGR Marche n. 1408/2025 recante l'aggiornamento dell'elenco degli enti in possesso dei requisiti per continuare ad esercitare la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio (ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, art. 146 e art. 4 della ex legge regionale n. 34/2008.*

Si evidenzia che:

- *l'attuale procedura è stata avviata rispettando l'ordine temporale di registrazione al protocollo delle domande attinenti alla medesima tipologia provvedimento.*

- il procedimento di autorizzazione da parte della Provincia di Pesaro e Urbino si qualifica come atto endoprocedimentale e che, pertanto, rimangono in capo al SUAP responsabile del procedimento le verifiche in materia di assolvimento dell'imposta di bollo.

Il progetto prevede di installare sulla copertura dell'opificio esistente un impianto fotovoltaico della potenza di 75,90 KWp, composto da 165 moduli del tipo monocristallino, della potenza di 460 Wp.

Questo pannello prevede l'introduzione di un sottile strato tra i contatti metallici e il Wafer di silicio, che apporta significativi miglioramenti nell'efficienza di conversione delle celle e nelle prestazioni di generazione di energia.

La dimensione di ogni singolo pannello è di 1134 mm x 1762 mm.

L'impianto sarà installato in copertura, agganciato con struttura metallica e sarà completo di Inverter di stringa trifase, dotato di singoli MPPT.

L'impianto ha orientamento 45° Sud, con inclinazione 5°, si stima una produzione annua pari a 88294,03 kWh/anno.

In riferimento al contesto paesaggistico si relaziona che l'opificio è posto all'interno della zona produttiva di Sterpeti e quindi in un contesto fortemente edificato ed antropizzato, con la presenza di diversi opifici simili per caratteristiche tipologiche a quello in esame.

L'area è tutelata paesaggisticamente dall'art.136 del D.Lgs 42/04 per effetto del D.M. 31 Luglio 1985 - Bassa Valle del Metauro - che prevede "l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgono ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della Bassa Valle del Metauro che comporterebbero l'irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuale".

In riferimento alla presente istruttoria paesaggistica, si sottolinea in primo luogo che può identificarsi quale intervento di manutenzione straordinaria di riqualificazione energetica e quindi con lo scopo di rendere maggiormente efficiente l'immobile in questione dal punto di vista energetico.

Inoltre occorre considerare che l'edificio non riveste alcun particolare interesse storico e che la localizzazione di impianti sulla sua copertura non appare lesiva dello stato dei luoghi e sicuramente preferibile rispetto ad una collocazione a terra, sicuramente più problematica da un punto di vista paesaggistico.

Per quanto sopra esposto questo Ufficio ritiene che l'intervento in esame non creerà particolari problematiche nello specifico contesto paesaggistico dei luoghi, oltre a non porsi in contrasto con gli obiettivi del sopra citato D.M..

Si propone pertanto di formulare un orientamento favorevole sulla richiesta di autorizzazione paesaggistica a condizione che al fine di migliorare l'inserimento dell'opera in oggetto nello specifico assetto ambientale, venga rispettata la seguente prescrizione:

- **i pannelli fotovoltaici dovranno essere preferibilmente di tipo non riflettente.**

Si trasmette copia della documentazione acquisita e della presente relazione tecnica illustrativa alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche ai fini dell'acquisizione del prescritto parere ai sensi dell'art. 11 D.P.R. n.31/2017, prima del definitivo pronunciamento in ordine alla richiesta di autorizzazione paesaggistica in oggetto.

Viene infine evidenziato che il Responsabile dell'Ufficio e la Responsabile del Procedimento nonché titolare della EQ 3.2 dichiarano, ciascuno per se stesso, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né di

conflitto di interesse, ai sensi dell'art.6-bis della L.241/90 e ss.mm.ii., nei confronti dei destinatari del presente atto...

omissis ...”

Precisato che la presente Autorizzazione è disposta nell’ambito dell’endoprocedimento afferente al procedimento unico per le attività produttive curato dal SUAP dell’Unione Montana Alta Valle del Metauro - Urbania.

Evidenziato che con nota prot. n. 35142 del 11/08/2026 questi Uffici hanno provveduto a trasmettere via PEC alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, ai sensi del D.Lgs 42/2004 e del D.P.R. 31/2017, copia della relazione illustrativa riportata in narrativa, corredata della relativa documentazione tecnica, ai fini dell’acquisizione del prescritto parere vincolante ai sensi dell’art. 146 commi 8 e 9 del D.Lgs n.42/04.

Constatato che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche non ha espresso parere nel termine di 20 giorni previsti dall’art. 11 c.5 D.P.R. 31/2017.

Considerato che a norma dell’art. 11 c.9 del D.P.R. n.31/2017, in caso di mancata espressione del parere della stessa Soprintendenza, decorsi 20 giorni dalla ricezione degli atti, si forma il silenzio assenso e l’Amministrazione procedente provvede al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata.

Preso atto:

- che l’Arch. Carmen Storoni, Responsabile del Procedimento e Titolare della E.Q. 3.2, *“Pianificazione Territoriale – VIA – Beni Paesistico Ambientali”*, non si trova, così come dalla stessa dichiarato nel riportato documento istruttorio, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto, così come previsto nell’art. 6-bis della L. 241/1990 e nell’art.8 del Codice di comportamento aziendale;
- che il Geom. Paolo Gennari, Responsabile dell’Ufficio 3.2.2 *“Beni Paesistico Ambientali e Vigilanza”*, non si trova, così come dallo stesso dichiarato nel riportato documento istruttorio, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto, così come previsto nell’art. 6bis della L. n.241/1990 e nell’art.8 del Codice di comportamento aziendale;
- che l’istruttoria è stata avviata rispettando l’ordine temporale di registrazione al protocollo delle domande attinenti alla medesima tipologia provvedimento ed è stata conclusa nel rispetto del medesimo ordine temporale in relazione alle istruttorie con il medesimo tasso di

complessità e fatti salvi gli eventuali sfasamenti temporali dovuti alle richieste di chiarimenti o integrazioni documentali.

Visti:

- la legge 7 aprile 2014, n. 56 *“Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”*;
- la legge regionale delle Marche 3 aprile 2015, n. 13 *“Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province”*;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”*, ed in particolare:
 1. l’articolo 107 concernente *“Funzioni e responsabilità della dirigenza”*;
 2. l’articolo 147-bis, comma 1, concernente, nella fase preventiva e di formazione dell’atto, il *“Controllo di regolarità amministrativa e contabile”*;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Decreto Presidenziale di Governo n. 49/2023, ed in particolare l’articolo 36 concernente le *“Funzioni e competenze dei dirigenti”*;
- il Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.13 del 10/06/2014, come successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 56 del 20/12/2019;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*.

Visto altresì l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dall’articolo 3, comma 1, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, espresso dall’Arch. Carmen Storoni, Titolare della E.Q. 3.2 *‘Pianificazione territoriale – VIA – Beni paesaggistico-ambientali’*.

Evidenziato

- che dal presente atto non derivano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e, pertanto, non è dovuto il parere di regolarità contabile preventivo ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- che tutti gli atti normativi richiamati nel presente atto sono da intendersi comprensivi, ove intervenute, delle successive modificazioni e integrazioni.

Dato atto altresì che il sottoscritto non si trova, ai sensi dell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e dell'articolo 8 del Codice di comportamento aziendale, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto.

Ritenuto di adottare, sulla base delle motivazioni di cui alla relazione istruttoria sopra citata, l'atto di che trattasi di competenza del sottoscritto.

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

1. **Di rilasciare** alla Ditta Laserone srl l'Autorizzazione paesaggistica semplificata di cui all'art.11 del D.P.R. n.31/2017 e dell'art. 146 del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm. relativamente all'installazione di un impianto fotovoltaico in via 2 Giugno in località Sterpeti nel Comune di Montefelcino con la seguente prescrizione:
a) i pannelli fotovoltaici dovranno essere di tipo non riflettente.
2. **Di precisare** che la presente Autorizzazione è rilasciata ai soli ed esclusivi fini paesaggistici e non sostituisce in alcun modo ulteriori pareri od atti di assenso comunque denominati di competenza di questa o di altre amministrazioni fatti salvi i diritti di terzi.
3. **Di ricordare** che la presente autorizzazione paesaggistica semplificata è efficace per cinque anni secondo le modalità indicate all'art.146 comma 4 D.Lgs. n.42/2004.
4. **Di comunicare** la conclusione del procedimento e di **trasmettere** la presente determinazione:
 - al SUAP dell'Unione Montana Alta Valle del Metauro - Urbania;
 - al Comune di Montefelcino;
 - alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche.
5. **Di dare atto** che:
 - il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;
 - l'Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria è la E.Q. 3.2. *"Pianificazione Territoriale – VIA – Beni Paesaggistico Ambientali"*;
 - la Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 co. 1 della Legge n. 241/90, è l'Arch. Carmen Storoni.

6. **Di provvedere** alla pubblicazione in forma integrale il presente Provvedimento Dirigenziale all'Albo Pretorio on-line dell'Ente e di riportarlo altresì, quanto all'oggetto, nell'elenco dei Provvedimenti Dirigenziali pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" dell'Ente secondo quanto previsto dall'art. 23 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013 n. 33;
7. **Di rappresentare**, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge n.241/90, che avverso il presente atto è possibile, ai sensi dell'articolo 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs.n. 104/2010, proporre innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì la presentazione, entro centoventi giorni, del ricorso straordinario di cui all'art. 8 del D.P.R. n.1199/1971, come modificato dall'art. 6 del D.L. n.19 del 19/02/2026 convertito dalla Legge n.50 del 20/04/2026.

Il Dirigente
PACCHIAROTTI ANDREA
sottoscritto con firma digitale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

**OGGETTO: PRATICA SUAP - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA
CON PRESCRIZIONE RELATIVA AL PROGETTO DI INSTALLAZIONE DI UN
IMPIANTO FOTOVOLTAICO NEL COMUNE DI MONTEFELCINO ART. 11 D.P.R. N.
31/2017 E ART.146 D.LGS 42/04 E SS.MM.**

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 3159 / 2026

=====

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 16/09/2026

Il titolare di E.Q. 3.2
Arch. Carmen Storoni
sottoscritto con firma elettronica